Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 104° — Numero 152

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 8 giugno 1963** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. 13.390 - Semestrale L. 7.380 - Trimestrale L. 4.020 -
Un fascicolo L. 60 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030 - Semestrale L. 6.520 - Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5.520 - Trimestrale L. 3.010 -
Un fascicolo L. 50 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, Via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1963

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 152 DEL L'8 GIUGNO 1963:

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi per esami e per titoli a 1065 cattedre di istruzione media.

(3655)

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 152 DEL L'8 GIUGNO 1963:

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

Prospetto dei dati integrativi di tariffa del nuovo catasto edilizio urbano per i comuni di Albenga e Laigueglia della provincia di Savona.

(4654)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1963, n. **774.**

Autorizzazione al Commissariato per la Gioventù Italiana, con sede in Roma, ad accettare la donazione di un terreno sito in Macerata.

N. 774. Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per il tesoro, il Commissariato per la Gioventù Italiana, con sede in Roma, via Armando Diaz n. 20, viene autorizzato ad accettare la donazione del terreno oggetto del rogito Olivo Borri del 28 febbraio 1958, n. 13025 di repertorio.

Visto, *il Guardasigilli:* Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *maggio* 1963
Atti del Governo, registro n. 170, *foglio n.* 4. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1963, n. **775.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola secondaria di avviamento professionale a tipo agrario e industriale femminile di Caivano.

N. 775. Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola secondaria di avviamento professionale a tipo agrario e industriale femminile di Caivano, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *maggio* 1963
Atti del Governo, registro n. 170, *foglio n.* 3. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1963, n. **776.**

Erezione in ente morale del Ricovero per vecchi « Marco Tullio Mangiamarchi », con sede in Monterosso al Mare (La Spezia).

N. 776. Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, il Ricovero per vecchi « Marco Tullio Mangiamarchi », con sede in Monterosso al Mare (La Spezia), viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *maggio* 1963
Atti del Governo, registro n. 170, *foglio n.* 6. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1963, n. **777.**

Estinzione dell'« Opera pia Fenucci », con sede in Sarzana (La Spezia).

N. 777 Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno l'« Opera pia Fenucci », con sede in Sarzana (La Spezia), viene dichiarata estinta ed il residuo patrimonio viene devoluto all'Ente comunale di assistenza locale.

Visto, *il Guardasigilli:* Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *maggio* 1963
Atti del Governo, registro n. 170, *foglio n.* 7. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 1963, n. 778.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Santa Lucia, in località Petrocca Santa Lucia del comune di Morrovalle (Macerata).

N. 778. Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Fermo in data 24 agosto 1962, integrato con dichiarazione di pari data, relativo alla erezione della Parrocchia di Santa Lucia, in località Petrocca Santa Lucia del comune di Morrovalle (Macerata).

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 maggio 1963
Atti del Governo, registro n. 170, foglio n. 47. — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 aprile 1963, n. 779.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile, con sede in Ortovero (Savona).

N. 779. Decreto del Presidente della Repubblica 25 aprile 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Asilo infantile, con sede in Ortovero (Savona) viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1963
Atti del Governo, registro n. 170, foglio n. 25. — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 maggio 1963, n. 780.

Erezione in ente morale della «Fondazione Famiglia Ambrosino», con sede in Peveragno (Cuneo).

N. 780. Decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la «Fondazione Famiglia Ambrosino», con sede in Peveragno (Cuneo), viene eretta in ente morale e ne viene approvato, con modificazioni, lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1963
Atti del Governo, registro n. 170, foglio n. 24. — Villa

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1963.

Rinnovo della Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Macerata.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 14 del contratto collettivo per il regolamento di previdenza per gli impiegati dell'industria;

Visto il proprio decreto in data 9 luglio 1947 con il quale fu provveduto alla ricostituzione della Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria per la provincia di Macerata;

Viste le note n. 10416, del 13 aprile 1961 e n. 1862 del 29 gennaio 1963, con le quali l'Ufficio del lavoro e della massima occupazione di Macerata rappresenta la necessità di modificare la composizione della Commissione predetta, ed in relazione allo stato attuale della organizzazione sindacale di elevare da sei ad otto i rappresentanti delle organizzazioni stesse;

Decreta:

La Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria per la provincia di Macerata è rinnovata come segue:

Alfonsi dott. Fernando, Vignati Augusto, Baldassarri Zelido e Cianficconi Zeno, in rappresentanza degli industriali;

Venturi Domenico, Bertola Giovanni, Foresi Enzo e Staffolani Alfredo, in rappresentanza degli impiegati dell'industria.

Roma, addì 12 maggio 1963

Il Ministro: Bertinelli

(5589)

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1963.

Nomina di un componente del Comitato speciale della Cassa integrazione guadagni operai dell'industria, in rappresentanza dei lavoratori.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, concernente la costituzione del Comitato speciale della Cassa integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 20 febbraio 1960, con il quale è stato nominato il Comitato speciale predetto;

Sentita la organizzazione sindacale interessata;

Decreta:

Il rag. Leonardo Romano è chiamato a far parte del Comitato speciale della Cassa integrazione dei guadagni degli operai dell'industria quale rappresentante dei lavoratori in sostituzione del dott. Giovanni Magnabosco, dimissionario.

Roma, addì 16 maggio 1963

Il Ministro: Bertinelli

(5348)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1963.

Classificazione fra le provinciali di sessantasei strade in provincia di Torino.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 20 luglio 1960, con il quale:

1) è stato approvato il piano generale compilato, ai sensi dell'art. 16 della suddetta legge, dall'Amministrazione provinciale di Torino e nel quale sono riportate:

a) le strade già giuridicamente provinciali in virtù delle precedenti disposizioni di legge;

b) le strade in possesso dei requisiti di cui alla citata legge n. 126 per essere classificate provinciali;

2) sono state classificate provinciali quelle strade che, comprese nel detto piano *b*) sono indicate nello elenco allegato come parte integrante al decreto stesso;

Considerato che nel suindicato piano *b)* sono comprese le strade:

Strada		km
1) Dalla Strada statale 24 a Milanere-Almese-Villardora	km.	8,292
2) Dalla Settimo-Caselle a Leinì-San Francesco al Campo alla provinciale Torino-Cuorgnè per Caselle	»	12,375
3) Dalla Venaria-Caselle a Borgaro ed alla provinciale Torino-Cuorgnè per Rivarolo (Falchera)	»	6,044
4) Settimo-San Mauro	»	4,414
5) San Maurizio-Ceretta superiore-Devesi-Ciriè	»	5,470
6) Buriasco-Macello-Garzigliana	»	4,209
7) Giaveno-Maddalena	»	3,483
8) Dalla provinciale Torino-Cuorgnè per Rivarolo a Caselle e Malanghero	»	8,640
9) Casalborgone confine Berzano	»	2,152
10) Caselle-Settimo	»	10,809
11) Dalla provinciale di Valchiusella a Brosso-Vico e Traversella e diramazione a Novareglia-Drusacco	»	11,239
12) San Maurizio-Ceretta inferiore alla provinciale Torino-Lanzo-Germagnano	»	8.470
13) Pinerolo-Macello-Vigone	»	11,666
14) Bricherasio-Garzigliana alla Cavour-Pinerolo	»	4,542
15) San Benigno-Bosconero alla Rivarolo-Rivarossa	»	8,342
16) Dalla provinciale Torino-Lanzo-Germagnano-Balangero alla Lanzo-Vietti-Corio	»	7,450
17) Pino-San Felice-Cambiano-Pecetto	»	11,360
18) Isolabella-confine Villanova e confine Valfenera	»	4,401
19) Poirino-Ceresole e Santo Stefano Roero	»	10,820
20) San Giorgio-San Martino	»	7,508
21) Villareggia alla Strada statale n. 11	»	4,070
22) Rondissone-Mazzè	»	6,149
23) Dalla Torino-Casale a Monteu e Piazzo-Cavagnolo confine Tonengo	»	4,520
24) Settimo-Castiglione	»	3,404
25) Viù-Polpresa	»	3,790
26) Villanova-Can.se-Mati	»	2,570
27) Lanzo-Oviglia alla provinciale Colle Forcola-San Pietro-Vietti	»	4,920
28) Pian della Mussa-Rocca Venone	»	2,160
29) San Gillio-frazione Brione	»	4,230
30) Druento-Pianezza	»	4,820
31) Nole-Robassomero alla Venaria-Fiano	»	7,540
32) Casalette alla Strada statale n. 24 verso Alpignano	»	1,169
33) Balangero alla provinciale Ciriè-Corio	»	4,210
34) Lanzo Sant'Ignazio Pessinetto (stazione ferroviaria)	»	8,070
35) Ciriè-strada militare alla provinciale Torino-Cuorgnè per Caselle presso San Francesco al Campo	»	4,495
36) Vinovo-Candiolo	»	2,710
37) Rivalta Grugliasco Torino Lesna	»	10,430
38) San Giorgio alla Strada statale n. 25 del Moncenisio	km.	757
39) Buttigliera Alta alla Stada statale n. 25 del Moncenisio	»	2,398
40) Luserna Lusernetta Bibiana	»	4,366
41) Pilone Murisenghi Strada stale n. 23	»	800
42) Buriasco Piscina	»	3,700
43) Borgaro alla Torino Lanzo verso Torino e verso Caselle	»	600
44) Montanaro alla Strada statale numero 26	»	5,170
45) Torino Reviglìasco Pecetto	»	3,400
46) Giaveno Selvaggio Coazze	»	4,910
47) Bardonecchia Melezet	»	2,063
48) Ceresole Alpe Renarda lago Serrù Colle Nivolet	»	18,600
49) Chieri Baldissero	»	6,710
50) Dalla stazione Ferrovie Stato di Susa a Mompantero (Urbiano)	»	1,400
51) Santena Tetti Giro alla stazione Ferrovie Stato Santena	»	1,781
52) Dalla frazione Foresto di Bussoleno alla Strada statale n. 25	»	800
53) Dalla Torino Grugliasco Cascine Vica di Rivoli alla frazione Gerbido di Grugliasco	»	1,700
54) Dalla Virle Buriasco alla Cumiana Carignano per la frazione Appendini verso Scalenghe	»	2,600
55) Rubiana-Celle	»	5,020
56) Moncalieri Vinovo	»	7,000
57) Agliè Vialfrè	»	3,327
58) Agliè San Giorgio	»	3,368
59) Dalla strada San Giorgio Ponte Chiusella presso Villate a Mercenasco	»	1,000
60) Bollengo alla provinciale Ivrea Vercelli	»	845
61) Dalla Ivrea Vercelli a Cascinette		1,255
62) Casalborgone Castagneto Po		7,250
63) Moncalieri Cavoretto		3,200
64) San Sebastiano Po Lauriano	»	5,360
65) Dalla Verrua confine Moncestino alla frazione Sulpiano	»	1,000
66) Dalla provinciale Rivarolo-Ivrea per Castellamonte alla comunale Castellamonte Castelnuovo Nigra	»	8,124
Totale	km.	345,430

che non sono state classificate provinciali con il citato decreto ministeriale;

Vista la richiesta dell'Amministrazione provinciale di Torino in data 22 novembre 1962;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, sono classificate provinciali le sessantasei strade di cui alle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 maggio 1963

Il Ministro: SULLO

(5403)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 1028 del 6 giugno 1963. Cassa conguaglio prezzo dello zucchero d'importazione

In relazione alla necessità ed urgenza di costituire gli organi di gestione della Cassa conguaglio dello zucchero d'importazione, istituita con provvedimento n. 1025 del 25 maggio 1963 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 30 maggio 1963), la Giunta del Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 1028, del 6 giugno 1963, d'intesa con il Ministero del tesoro, a norma del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, ha adottato la seguente decisione.

CASSA CONGUAGLIO PREZZO DELLO ZUCCHERO D'IMPORTAZIONE

1. — Con riferimento a quanto stabilito al punto 3) del provvedimento 1025, del 25 maggio 1963, la gestione e l'amministrazione della Cassa conguaglio prezzo dello zucchero d'importazione (con sede in Roma, piazza Montecitorio, 115) sono affidate ad un Comitato di gestione presieduto da persona nominata dal Ministro delegato alla presidenza del Comitato interministeriale dei prezzi, di intesa con il Ministro per il tesoro e composto di altri otto membri, di cui:

un funzionario designato dal Ministero del tesoro;
un funzionario designato dal Ministero delle finanze;
un funzionario designato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
un funzionario designato dal Ministero dell'industria e del commercio;
un funzionario designato dal Ministero del commercio estero;
un funzionario designato dalla Segreteria generale del C.I.P.;
un rappresentante degli industriali produttori di zucchero designato dalla Confederazione generale dell'industria italiana;
un rappresentante dei commercianti di zucchero designato dalla Confederazione generale del commercio e del turismo;

Gli ordini di prelevamento delle disponibilità della Cassa conguaglio dovranno portare la firma congiunta del presidente del Comitato e del funzionario designato dal Ministero del tesoro oppure del funzionario designato dalla Segreteria generale del Comitato interministeriale dei prezzi.

2. — Il riscontro della gestione è affidato ad un Collegio di revisori costituito come segue:

un funzionario designato dal Ministero del tesoro con funzioni di presidente;
un funzionario designato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
un funzionario designato dalla Segreteria generale del C.I.P.

3. — Si conferma quanto previsto al punto 3) del provvedimento n. 1025.

(5666)

Provvedimento n. 1029 del 6 giugno 1963. Proroga delle disposizioni contenute nel paragrafo B) punti 3) e 4) del provvedimento n. 962 del 15 dicembre 1961.

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 1029, del 6 giugno 1963, sentito il parere della Commissione centrale dei prezzi, ha adottato la seguente decisione.

PROROGA DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL PARAGRAFO *B*) PUNTI 3) E 4) DEL PROVVEDIMENTO N. 962 DEL 15 DICEMBRE 1961.

A scioglimento della riserva contenuta nell'ultimo periodo dei punti 3) e 4) del paragrafo *B*) del provvedimento n. 962, del 15 dicembre 1961, il Comitato interministeriale dei prezzi ha disposto la proroga delle norme contenute nel citato provvedimento riguardanti il rimborso dei minori introiti relativi al periodo successivo al 31 dicembre 1962, da effettuarsi, dal Fondo di compensazione per l'unificazione delle tariffe elettriche, in favore delle imprese distributrici contemplate nei predetti punti 3) e 4).

Le citate imprese dovranno presentare, sotto pena di decadenza, entro il 31 marzo ed entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello per il quale viene richiesta la integrazione, rispettivamente la domanda e la documentazione dimostrativa dell'ammontare degli introiti relativi al periodo posteriore al-l'anno 1962.

Restano confermate le altre disposizioni di cui al ripetuto provvedimento n. 962.

(5667)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della seconda cattedra di «Chimica organica» presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Roma, è vacante la seconda cattedra di «Chimica organica», cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(5665)

Autorizzazione all'Accademia patavina di scienze, lettere ed arti ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Padova n. 39280 del 28 febbraio 1963, l'Accademia patavina di scienze, lettere ed arti, con sede in Padova, è stata autorizzata ad accettare la donazione disposta, in suo favore dai signori Adele e Tullio Anselmi.

(5061)

Diffida per smarrimento di certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale

Il dott. Mario Angelo Tiengo, nato ad Adria il 30 aprile 1922, ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Milano in data 4 marzo 1948.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Milano.

(5035)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Smarrimento dei marchi d'identificazione per metalli preziosi «58-BO»

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto lo smarrimento di due marchi di identificazione per i metalli predetti, contrassegnati col «58-BO», da parte della ditta Scanabissi Bruno, con sede in Bologna, via G. Palmieri n. 8.

Si diffidano gli eventuali detentori dei marchi suddetti a restituirli all'Ufficio metrico provinciale di Bologna.

(5357)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali ad acquistare un immobile

Con decreto del Ministro per l'interno n. 15700.N.IV.A.15/3821, del 14 maggio 1963, sentito il parere del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, l'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali viene autorizzato ad acquistare una porzione dell'immobile in corso di costruzione sito in Firenze, via Luca Giordano, di proprietà della « Edistella dell'ing. Ferruccio Fabri & C.: Impresa di costruzioni - Società in accomandita semplice » per un prezzo non superiore a L. 178.000.000 (centosettantottomilioni).

(5099)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Conferma nella carica del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Catanzaro

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 5987 in data 21 maggio 1963, l'ing. Gustavo Pavone è stato confermato nella carica di presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Catanzaro.

(5310)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa di consumo « Bernardino Ramazzini », con sede in Roma.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 4 maggio 1963, i poteri conferiti al dott. Giulio Sani, commissario governativo della Società cooperativa di consumo « Bernardino Ramazzini », con sede in Roma, sono stati prorogati dal 4 maggio al 4 novembre 1963.

(5069)

Scioglimento della Società cooperativa produzione e lavoro « Rinascita di Colle di Compito », con sede in Colle di Compito, frazione Capannori (Lucca).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 15 maggio 1963 la Società cooperativa produzione e lavoro « Rinascita di Colle di Compito », con sede in Colle di Compito, frazione Capannori (Lucca), costituita per rogito Stefani in data 3 marzo 1950, rep. 7665, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di liquidatore nella persona del rag. Pietro Cecchini.

(5311)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 108

Corso dei cambi del 7 giugno 1963 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	621,17	621,91	621,87	621,85	621,85	621,95	621,60	621,85	621,95	621,95
$ Can.	576,12	576,50	576,25	576,70	575 —	576,67	576,45	576,60	576,70	576,50
Fr. Sv.	143,81	143,90	143,91	143,91	143,90	143,93	143,875	143,90	143,93	143,93
Kr. D	90,01	90,10	90,12	90,10	90 —	90,10	90,07	90,07	90,11	90,11
Kr. N.	86,97	87,10	87,13	87,095	87 —	87,09	87,08	87,07	87,11	87,11
Kr. Sv.	119,76	119,97	119,95	119,96	119,90	119,99	119,93	119,95	119,99	120 —
Fol.	172,78	172,83	172,83	172,83	172,80	172,86	172,86	172,85	172,88	172,87
Fr. B.	12,46	12,465	12,465	12,4625	12,45	12,47	12,46625	12,46	12,46	12,47
Franco francese	126,78	126,925	126,90	126,91	126,90	126,93	126,91	126,80	126,73	126,90
Ls.	1739,21	1741,60	1741,75	1741,35	1741,25	1741,62	1741 —	1741,50	1741,65	1741,45
Dm. occ.	156,02	156,20	156,22	156,195	156,19	156,20	156,18	156,15	156,20	156,21
Scell. Austr.	24,05	24,09	24,10	24,095	24,05	24,09	24,095	24,07	24,09	24,03
Escudo Port.	21,69	21,72	21,7225	21,72	21,70	21,72	21,71	21,70	21,72	21,72

Media dei titoli del 7 giugno 1963

Rendita 5 % 1935	107,225
Redimibile 3,50 % 1934	92,75
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,60
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,075
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,675
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,85
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	100,20
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	100,60
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	101,50
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	101,675
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	102,225
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	102,65
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	102,70
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	101,15

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 7 giugno 1963

1 Dollaro USA	621,725
1 Dollaro canadese	576,575
1 Franco svizzero	143,892
1 Corona danese	90,085
1 Corona norvegese	87,087
1 Corona svedese	119,945
1 Fiorino olandese	172,845
1 Franco belga	12,464
1 Franco francese	126,91
1 Lira sterlina	1741,175
1 Marco germanico	156,187
1 Scellino austriaco	24,095
1 Escudo Port.	21,715

CONCORSI ED ESAMI

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Concorso per esame a dieci posti di procuratore aggiunto dello Stato

L'AVVOCATO GENERALE DELLO STATO

Visto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, con le successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti dell'ultima guerra;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, che estende le vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti di caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, riguardante l'applicazione ai mutilati ed invalidi per servizio, ed ai congiunti dei caduti per servizio, dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Vista la legge 20 giugno 1955, n. 519;

Visto il testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, e regolamento 3 maggio 1957, n. 686:

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame teorico-pratico a dieci posti di procuratore aggiunto dello Stato.

Al concorso possono partecipare i cittadini italiani che posseggono i requisiti richiesti dall'art. 2 del presente decreto ed appartengano alle seguenti categorie:

a) uditori giudiziari che abbiano dodici mesi di tirocinio effettivo;

b) iscritti all'albo dei procuratori legali;

c) laureati in giurisprudenza che abbiano i requisiti di legge per partecipare all'esame per l'iscrizione nell'albo dei procuratori legali.

I candidati che non siano impiegati statali di ruolo o dei ruoli aggiunti non debbono avere oltrepassato il trentesimo anno di età, salvo le deroghe stabilite dalle vigenti disposizioni.

Non sono ammessi coloro che precedentemente per due volte non abbiano conseguito la idoneità nell'esame di concorso anzidetto.

Il possesso delle condizioni richieste per l'ammissione al concorso deve essere perfetto alla data di scadenza del termine stabilito all'art. 2 per la presentazione delle domande.

Art. 2.

Coloro che intendono prendere parte al concorso debbono far pervenire all'Avvocatura generale dello Stato, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, la relativa domanda in carta da bollo, nella quale deve essere indicato con precisione il recapito dell'aspirante:

A) Gli uditori giudiziari debbono inoltrare detta domanda corredata di una fotografia recente con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, per il tramite del Ministero di appartenenza, il quale vi deve unire copia dello stato di servizio in bollo.

B) I procuratori legali ed i laureati in giurisprudenza che non siano impiegati statali di ruolo o dei ruoli aggiunti, debbono dichiarare nella domanda:

la data ed il luogo di nascita ed il possesso degli eventuali titoli per la proroga del limite massimo di età:

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne riportate;

il possesso della laurea in giurisprudenza;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per gli aspiranti che insieme con la domanda documentino di essere residenti all'estero o di essere richiamati alle armi è sufficiente pervenga nel termine prescritto la domanda, purchè almeno dieci giorni avanti la data che sarà fissata per la prima prova scritta, pervengano anche i documenti di cui alle lettere *a*) *b*) e *c*) appresso indicate.

La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti:

1) per i procuratori legali:

a) fotografia recente con firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) certificato del Consiglio dell'Ordine degli avvocati e procuratori che comprovi l'iscrizione dell'aspirante nell'albo dei procuratori legali;

2) per i laureati in giurisprudenza oltre la fotografia di cui alla lettera *a*):

c) certificato rilasciato dall'Ordine degli avvocati e procuratori di compimento, con diligenza e profitto, della pratica prescritta ai sensi dell'art. 10 del regio decreto 23 gennaio 1934, n. 37. Coloro che si trovano nelle condizioni previste nell'art. 18, secondo comma, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, dovranno invece esibire un certificato dell'Amministrazione presso la quale hanno prestato servizio che comprovi il requisito prescritto.

C) Gli impiegati di ruolo e quelli dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato, debbono inoltrare la domanda per il tramite delle Amministrazioni da cui dipendono, le quali debbono unirvi copia dello stato matricolare dello aspirante in bollo.

Detta domanda deve contenere la dichiarazione di essere in possesso della laurea in giurisprudenza ed essere corredata della fotografia di cui alla lettera *a*) e del certificato di cui alla lettera *b*) o *c*).

Le qualità che danno titolo alla proroga del limite massimo di età debbono essere comprovate con certificati rilasciati dalle autorità competenti ed allegati alla domanda.

Art. 3.

I concorrenti che abbiano superata la prova orale debbono far pervenire all'Avvocatura generale dello Stato, nel termine di dieci giorni dall'espletamento di detta prova, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza e di preferenza nelle nomine.

La mutilazione e la invalidità di guerra debbono risultare dal mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale pensioni di guerra), ovvero con dichiarazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale degli invalidi di guerra.

La qualifica di ex combattente, partigiano ed ogni altro titolo militare debbono risultare dallo stato di servizio o dal foglio matricolare, ovvero da uno stralcio di essi, nonchè dalla dichiarazione integrativa del distretto militare.

La qualifica di orfano di guerra o di figlio di invalido di guerra deve risultare dal certificato in bollo competente rilasciato dal sindaco.

Soltanto con l'esibizione dei relativi brevetti debbono essere provate le concessioni delle medaglie al valor militare o della croce di guerra, ovvero di altre attestazioni di merito di guerra, la qualifica di ferito in combattimento, di partigiano combattente.

Lo stato di famiglia deve risultare dall'apposito certificato del sindaco di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 4.

La graduatoria è approvata dall'Avvocato generale dello Stato sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria stessa saranno invitati a far pervenire all'Avvocatura generale dello Stato, nel termine di quindici giorni, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) diploma originale o copia autentica di laurea in giurisprudenza conseguita in una Università italiana;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato di cittadinanza italiana;

4) certificato di regolare condotta civile e morale;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza o da un medico militare o dal medico provinciale, dal quale risulti espressamente dichiarato che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da malattie costituzionali o da difetti particolarmente dell'udito o della favella che impediscano od ostacolino il perfetto esercizio delle funzioni di procuratore aggiunto dello Stato;

7) certificato dal quale risulti il godimento dei diritti politici;

8) *a*) stato di servizio militare (estratto matricolare per gli ufficiali della Marina militare) per gli ufficiali in congedo;

b) copia del foglio matricolare (estratto del foglio matricolare per i sottufficiali ed il personale del Corpo equipaggi militari marittimi) per i sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato;

c) copia del foglio matricolare (estratto del foglio matricolare per il personale della Marina militare) per i militari in condego illimitato provvisorio;

d) copia del foglio matricolare (estratto del foglio matricolare per il personale della Marina militare) per i riformati in rassegna;

e) certificato di esito di leva per i rivedibili e riformati dalle Commissioni di leva.

I documenti debbono essere redatti in lingua italiana su regolare carta bollata; quelli indicati ai numeri 3), 4), 5), 6) e 7) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Gli uditori giudiziari debbono presentare nel termine indicato nel primo comma del presente articolo il certificato sanitario di cui al n. 6).

Gli impiegati statali di ruolo o dei ruoli speciali transitori debbono presentare nello stesso termine il certificato sanitario di cui al n. 6) ed il diploma originale o copia autentica di laurea in giurisprudenza conseguita in una Università italiana.

Art. 5.

La domanda e i documenti pervenuti all'Avvocatura generale dello Stato dopo scaduti i termini di cui sopra, anche se presentati in tempo agli uffici postali o inoltrati per tramite d'ufficio, non sono presi in considerazione. La data di arrivo è stabilita dal timbro a data apposto dall'Avvocatura generale.

L'avvocato generale dello Stato può disporre che gli aspiranti siano sottoposti alla visita di un sanitario di fiducia dell'Amministrazione per l'accertamento dell'idoneità fisica al servizio.

L'avvocato generale dello Stato giudica definitivamente a norma dell'art. 11 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, dell'ammissibilità al concorso per gli aspiranti.

Ciascun aspirante sarà avvertito dell'esito della sua domanda prima della data fissata per l'inizio degli esami.

Agli aspiranti ammessi sarà inviata una tessera personale di riconoscimento.

Art. 6.

L'esame consta di tre prove scritte e di una orale, di carattere prevalentemente pratico. Le prove scritte, che debbono essere svolte nel termine di otto ore dalla dettatura vertono: una sul diritto civile e commerciale; un'altra sul diritto e la procedura penale e la terza sulla procedura civile.

Gli esami avranno luogo in Roma, nel Palazzo degli esami, alla via Girolamo Induno, n. 4, nei giorni 21, 22 e 23 ottobre 1963, alle ore 9.

La prova orale comprende il diritto civile, il commerciale, il penale, l'amministrativo, il finanziario, il diritto del lavoro, la procedura civile e la procedura penale.

Il diario delle prove orali per i candidati ammessi sarà fissato dalla Commissione esaminatrice.

Per quanto riguarda le formalità inerenti allo svolgimento dell'esame saranno osservate le disposizioni di cui agli articoli da 18 a 24, 27 a 29 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, è composta da un sostituto avvocato generale dello Stato, con funzioni di presidente:

da due vice avvocati dello Stato;

da un consigliere della Corte d'appello di Roma designato dal primo presidente della Corte stessa;

da un procuratore, membro del Consiglio dell'Ordine degli avvocati e procuratori di Roma, designato dal presidente dell'Ordine stesso.

Funziona da segretario della Commissione un sostituto avvocato dello Stato od un procuratore dello Stato, da nominarsi insieme alla Commissione, nel modo di cui sopra.

Ciascun commissario dispone di dieci punti per ognuna delle prove scritte e di dieci punti complessivamente, per la prova orale.

Per ogni prova la somma dei punti, divisa per il numero dei commissari, costituisce il punto definitivo assegnato al candidato.

Sono ammessi alla prova orale soltanto i candidati che hanno conseguito non meno di sei punti, in ciascuna delle prove scritte.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà conseguito la votazione di almeno sei decimi.

La classificazione dei candidati è determinata dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto riportato nella prova orale.

La Commissione forma la graduatoria degli idonei classificati nel modo indicato dagli articoli 28 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612 e 4 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 120.

A parità di punti si applicano i criteri preferenziali di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sono pubblicate nei Bollettini ufficiali del personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero di grazia e giustizia. Di tale pubblicazione si dà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Sui reclami che venissero presentati entro quindici giorni dalla pubblicazione dei risultati del concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, l'Avvocato generale dello Stato pronunzia definitivamente, sentita la Commissione esaminatrice, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 30 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, e dell'art. 3 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155.

Art. 8.

I primi graduati, entro i limiti dei posti messi a concorso, sono nominati procuratori aggiunti dello Stato con lo stipendio annuo lordo di L. 1.440.000.

Ove i primi candidati non assumano effettivo servizio con le stesse modalità sono nominati i successivi graduati entro il limite dei posti messi a concorso.

Art. 9.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nei Bollettini ufficiali del personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero di grazia e giustizia.

Roma, addì 29 aprile 1963

L'Avvocato generale: ZAPPALÀ

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *maggio* 1963
Registro n. 3 *Presidenza, foglio n.* 19. — PESSARI

(5541)

Concorso per esame a dodici posti di sostituto avvocato dello Stato

L'AVVOCATO GENERALE DELLO STATO

Visto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, con le successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti dell'ultima guerra;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, che estende le vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti di caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, riguardante l'applicazione ai mutilati e invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Vista la legge 20 giugno 1955, n. 519;

Visto il testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, ed il regolamento 3 maggio 1957, n. 696;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame teorico-pratico a dodici posti di sostituto avvocato dello Stato.

Al concorso possono partecipare i cittadini italiani che posseggano i requisiti richiesti dall'art. 3 del presente decreto ed appartengano alle seguenti categorie:

a) appartenenti al ruolo dei procuratori dello Stato, dopo almeno tre anni di servizio;

b) magistrati dell'Ordine giudiziario che abbiano almeno tre anni di servizio, compreso l'uditorato, ed abbiano conseguito la nomina ad aggiunto giudiziario;

c) i magistrati della Giustizia militare, i quali, avendo compiuto tre anni di servizio, compreso il periodo di tirocinio, abbiano conseguito la nomina a sostituto procuratore militare di seconda classe;

d) magistrati della Corte dei conti, che abbiano conseguito da almeno un anno la qualifica di vice referendario e che, precedentemente all'assunzione in servizio, siano stati iscritti all'albo degli avvocati o dei procuratori legali;

e) avvocati attualmente iscritti all'albo, con anzianità di iscrizione non inferiore ad un anno e che non abbiano oltrepassato l'età di anni trentacinque, salvo le proroghe di legge.

Il possesso delle condizioni richieste per l'ammissione al concorso deve essere perfetto alla data di scadenza del termine stabilito dall'art. 3 per la presentazione delle domande.

Non è richiesto il minimo di anzianità di servizio per gli appartenenti alle categorie di cui alle lettere a), b), c) e d) i quali precedentemente all'assunzione in servizio nei rispettivi ruoli fossero già in possesso del requisito della regolare iscrizione nell'albo degli avvocati con anzianità di iscrizione non inferiore ad un anno.

Art. 2.

Coloro che appartenendo da almeno un anno ad una delle prime tre categorie indicate nell'articolo precedente, già abbiano fatto parte di alcune delle altre quattro categorie indicate nello stesso articolo, potranno cumulare i periodi di anzianità richiesti per ciascuna categoria, purchè il periodo complessivo risultante dal cumulo non sia inferiore a tre anni.

Art. 3.

Coloro che intendono prendere parte al concorso debbono far pervenire all'Avvocatura generale dello Stato, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, la relativa domanda in carta da bollo da L. 200, nella quale deve essere indicato con precisione il recapito dell'aspirante:

a) gli appartenenti al ruolo dei procuratori dello Stato debbono inoltrare la domanda per il tramite dell'ufficio;

b) i magistrati dell'Ordine giudiziario, e quelli della Giustizia militare debbono inoltrare la domanda, corredata di una fotografia recente con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, per il tramite del Ministero di appartenenza, il quale vi deve unire la copia dello stato di servizio in bollo;

c) i magistrati della Corte dei conti debbono inoltrare la domanda, corredata con una fotografia recente con firma autenticata dal sindaco o da un notaio e del certificato, dell'Ordine degli avvocati e procuratori, comprovante di essere stati iscritti nell'uno o nell'altro albo per il tramite della Presidenza della Corte dei conti la quale vi deve unire copia dello stato di servizio in bollo;

d) gli avvocati debbono dichiarare nella domanda:

la data e il luogo di nascita:

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il possesso della laurea in giurisprudenza;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per gli aspiranti che insieme con la domanda documentino di essere residenti all'estero o di essere richiamati alle armi, è sufficiente pervenga nel termine prescritto la domanda, purchè almeno dieci giorni avanti alla data che sarà fissata per la prova scritta, pervengano anche i documenti di cui ai successivi numeri 1) e 2).

La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti:

1) fotografia recente con firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

2) certificato dell'Ordine degli avvocati, di data non anteriore a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, che comprovi la iscrizione in atto dell'aspirante nell'albo degli avvocati da almeno un anno.

Le qualità che danno titolo alla proroga del limite massimo di età debbono essere comprovate con certificati rilasciati dalle autorità competenti ed allegati alla domanda.

Art. 4.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e debbono far pervenire all'Avvocatura generale dello Stato nel termine di dieci giorni dall'espletamento di detta prova i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nelle nomine.

La mutilazione e la invalidità di guerra devono risultare dal modello 69, rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) ovvero con dichiarazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale degli invalidi di guerra.

La qualifica di ex combattente, di partigiano ed ogni altro titolo militare deve risultare dallo stato di servizio o dal foglio matricolare, ovvero da uno stralcio di essi; nonchè dalla dichiarazione integrativa del distretto militare.

La qualifica di orfano di guerra o di figlio di invalido di guerra deve risultare da certificato in bollo competente rilasciato dal sindaco.

Soltanto con la esibizione dei relativi brevetti devono essere provate le concessioni delle medaglie al valor militare o della croce di guerra ovvero di altre attestazioni di merito di guerra, la qualità di ferito in combattimento, di partigiano combattente.

Lo stato di famiglia deve risultare dall'apposito certificato del sindaco in data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 5.

La graduatoria è approvata dall'Avvocato generale dello Stato sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la ammissione all'impiego.

I concorrenti, avvocati, utilmente collocati nella graduatoria stessa, saranno invitati a far pervenire all'Avvocatura generale dello Stato, nel termine di quindici giorni, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) diploma originale o copia autentica di laurea in giurisprudenza conseguita in una Università italiana;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato di cittadinanza italiana;

4) certificato di regolare condotta civile e morale;

5) certificato generale del casellario giudiziario;

6) certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza o da un medico militare o dal medico provinciale, dal quale risulti espressamente dichiarato che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da malattie costituzionali e da difetti, particolarmente dell'udito e della favella, che impediscano od ostacolino, il perfetto esercizio delle funzioni di avvocato dello Stato;

7) a) stato di servizio militare (estratto matricolare per gli ufficiali della Marina militare), per gli ufficiali in congedo;

b) copia del foglio matricolare (estratto del foglio matricolare per i sottufficiali ed il personale del Corpo equipaggi militari marittimi), per i sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato;

c) copia del foglio matricolare (estratto del foglio matricolare per il personale della Marina militare), per i militari in congedo illimitato provvisorio;

d) copia del foglio matricolare (estratto del foglio matricolare per il personale della Marina militare), per i riformati in rassegna;

e) certificato di esito di leva per i rivedibili e riformati dalle Commissioni di leva.

I documenti debbono essere redatti in lingua italiana su regolare carta da bollo, quelli indicati ai numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I magistrati dell'Ordine giudiziario, della Giustizia militare e della Corte dei conti debbono presentare nel termine indicato nel primo comma del presente articolo il certificato sanitario di cui al n. 6).

Art. 6.

La domanda ed i documenti pervenuti all'Avvocatura generale dello Stato dopo scaduti i termini di cui sopra, anche se presentati in tempo agli uffici postali o inoltrati per tramite di ufficio, non sono presi in considerazione. La data di arrivo è stabilita dal timbro a data apposto dall'Avvocatura generale.

L'avvocato generale dello Stato può disporre che gli aspiranti siano sottoposti alla visita di un sanitario di fiducia dell'Amministrazione per l'accertamento della idoneità fisica al servizio.

L'avvocato generale dello Stato giudica definitivamente a norma dell'art. 11 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, dell'ammissibilità al concorso per gli aspiranti.

Ciascun aspirante sarà avvertito dell'esito della sua domanda prima della data fissata per l'inizio degli esami.

Agli aspiranti ammessi sarà inviata una tessera personale di riconoscimento.

Art. 7.

L'esame consta di quattro prove scritte e di due prove orali.

Le prove scritte che debbono essere svolte nel termine di otto ore dalla dettatura del tema, consistono:

a) nella stesura di un atto defensionale di diritto e procedura civile;

b) nello svolgimento di un tema di carattere teorico in diritto civile con riferimento al diritto romano;

c) nella stesura di un atto defensionale o nello svolgimento di un tema di carattere teorico, a giudizio della Commissione esaminatrice in diritto amministrativo o tributario;

d) nella stesura di un atto defensionale o nello svolgimento di un tema di carattere teorico, a giudizio della Commissione esaminatrice in diritto e procedura penale.

Gli esami avranno luogo in Roma nel Palazzo degli esami, alla via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 25, 26, 28 e 29 ottobre 1963, alle ore 9.

Le prove orali consistono:

a) in un esame delle seguenti materie: diritto civile, procedura civile, diritto penale, procedura penale, diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto tributario, contabilità di Stato, diritto ecclesiastico, diritto internazionale, pubblico e privato e diritto romano;

b) in una difesa orale relativa ad una contestazione giudiziale, il cui tema deve essere dato al candidato ventiquattro ore prima.

Le due prove orali si svolgeranno per ciascun candidato in due giorni differenti.

Il diario delle prove orali per i candidati ammessi sarà fissato dalla Commissione esaminatrice.

Per quanto riguarda le formalità inerenti allo svolgimento dell'esame saranno osservate le disposizioni di cui agli articoli da 18 a 24, 27 a 29 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto è composta:

da un vice avvocato generale dello Stato in qualità di presidente;

da un sostituto avvocato generale dello Stato;

da un consigliere della Corte di cassazione della Repubblica Italiana, designato dal primo presidente della Corte stessa;

da un membro del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Roma, designato dal presidente dell'Ordine stesso;

da un professore ordinario di materie giuridiche della Università di Roma, designato dal preside della Facoltà di giurisprudenza.

Funziona da segretario della Commissione un vice avvocato o sostituto avvocato dello Stato, da nominarsi insieme alla Commissione; nel modo di cui sopra.

Ciascun commissario dispone di dieci punti per ognuna delle prove scritte e orali. Per ogni prova la somma dei punti divisa per il numero dei commissari, costituisce il punto definitivo assegnato al candidato.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che hanno conseguito non meno di otto punti in media nelle prove scritte e non meno di sette in ciascuna di esse.

Sono dichiarati idonei i candidati che nelle prove orali abbiano conseguito non meno di otto punti in ciascuna prova.

La Commissione forma la graduatoria degli idonei nel modo indicato dagli articoli 28 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612 e 1 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155.

A parità di punti si applicano i criteri preferenziali di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria degli idonei è sottoposta all'approvazione dell'avvocato generale dello Stato.

Sui reclami che venissero presentati entro quindici giorni dalla pubblicazione dei risultati del concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, l'avvocato generale dello Stato, pronunzia definitivamente, sentita la Commissione esaminatrice, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 30 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612 e dell'art. 3 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155.

Art. 9.

I primi graduati, entro il limite dei posti messi a concorso, sono nominati sostituti avvocati dello Stato ed è loro attribuito lo stipendio annuo lordo di L. 2 milioni 760 mila.

Se i primi nominati non assumeranno effettivo servizio con le stesse modalità sono nominati i successivi graduati entro il limite dei posti messi a concorso.

Art. 10.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nei Bollettini ufficiali del personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero di grazia e giustizia.

Roma, addì 29 aprile 1963

L'Avvocato generale: ZAPPALÀ

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 maggio 1963
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 20

(5542)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi, per titoli, a complessive diciassette borse di perfezionamento negli studi presso Università o Istituti superiori nazionali.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto l'art. 187 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il capo 4°, paragrafo 2, del regolamento approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi, per titoli, a complessive diciassette borse di perfezionamento negli studi presso Uni-

versità o Istituti superiori nazionali, da conferirsi a laureati nelle Facoltà o gruppi di Facoltà di cui appresso, per il numero di borse rispettivamente indicate:

a) Facoltà di giurisprudenza, due borse;
b) Facoltà di scienze politiche, una borsa;
c) Facoltà di economia e commercio, due borse;
d) Facoltà di lettere e filosofia e di magistero, due borse;
e) Facoltà di medicina e chirurgia, due borse;
f) Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, di chimica industriale e di farmacia, due borse;
g) Facoltà di ingegneria e di architettura, due borse;
h) Facoltà di agraria, due borse;
i) Facoltà di medicina veterinaria, due borse.

Le borse anzidette saranno usufruite presso una Università o Istituto superiore italiano liberamente scelto dall'interessato, durante l'anno accademico 1963-64.

L'importo di ciascuna borsa è di L. 350.000 lorde e può essere aumentato a L. 500.000 lorde, tenuto conto delle disponibilità di bilancio, della località in cui la borsa dovrà essere usufruita e di ogni altra opportuna circostanza.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere coloro che hanno conseguito la laurea nelle corrispondenti Facoltà delle Università o Istituti superiori italiani dal 1° novembre 1957 in poi.

Al gruppo c) sono ammessi anche i laureati delle Facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali dell'Università di Roma, i laureati in scienze coloniali dell'Istituto superiore orientale di Napoli e i laureati in scienze economico-marittime dell'Istituto superiore navale di Napoli; al gruppo d) anche i laureati in lingue, letterature ed istituzioni straniere dell'Istituto superiore orientale di Napoli ed i laureati in lingue e letterature straniere dell'Istituto superiore di economia e commercio di Venezia e dell'Università commerciale « Luigi Bocconi » di Milano; al gruppo f) anche i laureati in geografia e i laureati in discipline nautiche.

Art. 3.

Le istanze di ammissione al concorso, redatte su carta legale, dovranno pervenire a questo Ministero (Direzione generale dell'istruzione universitaria, Ufficio speciale I) non più tardi del 10 luglio 1963. La data di arrivo al Ministero è indicata dal bollo di archivio.

Nella domanda dovrà indicarsi con chiarezza e precisione (la domanda dovrà essere possibilmente scritta a macchina): le generalità, la data ed il luogo di nascita, la residenza, il preciso recapito che il candidato elegge agli effetti del concorso:

a quale dei concorsi intenda partecipare;
la disciplina nella quale desideri perfezionarsi;
l'Università o Istituto superiore in cui desideri compiere il perfezionamento;
se si trovi nelle condizioni previste dagli articoli 4 e 5 del presente bando.

Il candidato dovrà, inoltre, dichiarare sotto la sua personale responsabilità:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana e di essere equiparato, a norma di legge, ai cittadini dello Stato, in quanto italiano appartenente a Province geograficamente italiane ovvero in quanto la equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di apposito decreto;

2) di non aver riportato condanne penali, o indicare, in caso contrario, quali condanne abbia riportato.

Le domande dovranno essere firmate dal candidato: la firma sarà autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato.

Per gli impiegati statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale i candidati prestano servizio.

La domanda dovrà essere corredata dei seguenti titoli e documenti:

1) certificato delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto e in quello di laurea, da cui risulti anche la data di quest'ultimo esame;

2) almeno un lavoro a stampa o dattiloscritto, in cinque copie;

3) qualsiasi titolo o documento atto a meglio comprovare la preparazione agli studi di perfezionamento nella disciplina prescelta;

4) curriculum degli studi compiuti e programma degli studi che intende compiere, in sei copie;

5) un elenco, in sei copie, di tutti i documenti, titoli e lavori presentati per il concorso.

I titoli e documenti voluminosi potranno essere inviati al Ministero, in pacchi separati dal piego contenente la domanda ed i certificati. Tali pacchi dovranno portare (tanto sull'involucro esterno, quanto nello interno) le indicazioni del nome, cognome e indirizzo del concorrente e del concorso al quale intende prendere parte.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno dopo il giorno stabilito per la scadenza del concorso anche se presentate in tempo utile alle autorità locali o agli uffici postali o ferroviari; dopo tale data non saranno accettati altri certificati, documenti o titoli oltre quelli già presentati nè altre memorie o pubblicazioni o parte di esse o qualsiasi altro atto; e neppure sarà consentita dopo il detto termine la sostituzione di manoscritti o bozze di stampa con lavori stampati.

Art. 4.

La borsa non può essere conferita che una sola volta; in casi eccezionali e per speciali esigenze di studio o meriti del candidato, può essere confermata alla stessa persona per l'anno successivo.

Coloro che abbiano usufruito di una delle borse di perfezionamento presso Università o Istituto superiore nazionale conferite da questo Ministero in base al bando dell'anno precedente possono chiederne la conferma, con le modalità del presente bando, semprechè si trovino nelle condizioni di cui al primo comma dell'art. 2.

Non possono, in ogni caso, partecipare al concorso coloro che abbiano usufruito di una delle borse medesime prima dell'anno accademico 1962-63.

Pertanto nella domanda il candidato deve dichiarare se abbia oppure no goduto di altra borsa di perfezionamento all'interno per gli anni precedenti.

Art. 5.

La borsa di studio non può essere cumulata con retribuzioni di qualsiasi natura per uffici alle dipendenze dello Stato, delle Province, dei Comuni o di altri enti pubblici. I candidati debbono, pertanto, dichiarare nella domanda se prestino opera comunque retribuita presso alcuni di detti uffici. In caso affermativo, ove fossero proclamati vincitori del concorso, potranno fruire della borsa di studio soltanto se, nel periodo di godimento della borsa stessa, sia loro sospesa la corresponsione degli emolumenti mediante collocamento in aspettativa o congedo senza stipendio o altri simili provvedimenti.

Tuttavia nei riguardi degli assistenti universitari ordinari non si fa luogo alla sospensione del trattamento economico in godimento qualora essi, in relazione alla borsa e per tutta la sua durata, siano collocati in congedo, per motivi di studio, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 marzo 1958, n. 349.

Art. 6.

I concorsi sono giudicati da apposite Commissioni nominate su designazione della Giunta della sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Art. 7.

Al termine dei suoi lavori ogni Commissione presenterà una relazione contenente il giudizio intorno a ciascun concorrente e la graduatoria dei candidati giudicati meritevoli della borsa.

Nel loro giudizio le Commissioni terranno particolarmente conto delle attitudini dei singoli candidati a svolgere attività di carattere scientifico, quale risulterà dai titoli presentati.

Ogni membro della Commissione dispone di dieci punti: sono compresi nella graduatoria soltanto coloro che abbiano conseguito almeno 8/10 del totale dei punti di cui la Commissione dispone.

Il giudizio di merito della Commissione è insindacabile.

Art. 8.

I candidati che risultino vincitori del concorso riceveranno comunicazione diretta da questo Ministero con lettera raccomandata.

Nel termine di giorni venti dalla data dell'anzidetta comunicazione, i candidati dovranno precisare l'Università o Istituto superiore prescelto per il perfezionamento e dovranno far pervenire a questo Ministero (Direzione generale dell'istruzione universitaria, Ufficio speciale I), a pena di decadenza, il certificato o atto di nascita, oppure altro documento, in carta libera, rilasciato da un notaio o dal segretario comunale del

luogo di residenza, attestante la data ed il luogo di nascita, ai sensi del disposto dell'art. 5, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Il Ministero provvederà d'ufficio all'accertamento dei requisiti della cittadinanza italiana, della buona condotta e della assenza di precedenti penali.

Art. 9.

I titoli si restituiscono immediatamente a coloro che vengano classificati nella graduatoria dei vincitori. Agli esclusi dal concorso ed a coloro che non sono compresi nella graduatoria dei vincitori vengono restituiti dopo che sia trascorso il termine di centottanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento.

Art. 10.

Le borse sono conferite dal Ministero ai candidati compresi nella graduatoria e secondo l'ordine della graduatoria stessa, entro il numero delle borse messe a concorso.

Le borse che restino disponibili, per rinunzia dei vincitori o per altro motivo, possono essere assegnate dal Ministero ai successivi graduati idonei.

Nel caso di candidati classificati ex æquo la scelta sarà fatta con criteri stabiliti per la nomina agli impieghi statali.

Decadono dal diritto alla borsa coloro che, entro il termine fissato dal Ministero, non dichiarino di accettarla o non forniscono la indicazione definitiva dell'Istituto prescelto per il perfezionamento. Decadono altresì dal conferimento coloro che pur avendo accettato la borsa, non forniscano la prova di essersi recati nell'Istituto prescelto nei termini indicati dal Ministero.

Art. 11.

Coloro che hanno ottenuto la borsa, al compimento degli studi, debbono trasmettere al Ministero una relazione intorno alla attività scientifica da essi volta e l'attestazione di aver seguito regolarmente il corso di studi.

Art. 12.

Il pagamento delle borse viene effettuato in due rate anticipate: la prima all'atto del conferimento e la seconda dopo aver dimostrato la frequenza per quattro mesi ai corsi dell'Istituto dove si compie il perfezionamento.

Roma, addì 1° giugno 1963

Il Ministro: GUI

(5582)

Concorsi, per titoli, a complessive nove borse di perfezionamento negli studi presso Università o Istituti superiori esteri.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto l'art. 187 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il capo 4°, paragrafo 2, del regolamento approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi, per titoli, a complessive nove borse di perfezionamento negli studi presso Università o Istituti superiori esteri, da conferirsi una per ciascuna delle Facoltà o gruppi di Facoltà qui indicate:

a) Facoltà di giurisprudenza;
b) Facoltà di scienze politiche;
c) Facoltà di economia e commercio;
d) Facoltà di lettere e filosofia e di magistero;
e) Facoltà di medicina e chirurgia;
f) Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, di chimica industriale e di farmacia;
g) Facoltà di ingegneria e architettura;
h) Facoltà di agraria;
i) Facoltà di medicina veterinaria.

Le borse anzidette saranno usufruite presso Università o Istituto superiore estero liberamente scelto dall'interessato, durante l'anno accademico 1963-64.

L'importo di ciascuna borsa è di L. 700.000 lorde e può essere aumentato a L. 900.000 lorde, tenuto conto delle disponibilità di bilancio, della località in cui la borsa dovrà essere usufruita e di ogni altra opportuna circostanza.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere coloro che hanno conseguito la laurea nelle corrispondenti Facoltà delle Università o Istituti superiori italiani dal 1° novembre 1957 in poi.

Al gruppo *c*) sono ammessi anche i laureati delle Facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali dell'Università di Roma, i laureati in scienze coloniali dell'Istituto superiore orientale di Napoli e i laureati in scienze economico-marittime dell'Istituto superiore navale di Napoli; al gruppo *d*) anche i laureati in lingue, letterature ed istituzioni straniere presso Istituto superiore orientale di Napoli ed i laureati in lingue e letterature straniere presso Istituto superiore di economia e commercio di Venezia e dell'Università commerciale «Luigi Bocconi» di Milano; al gruppo *f*) anche i laureati in geografia e i laureati in discipline nautiche.

Art. 3.

Le istanze di ammissione al concorso, redatte su carta legale, dovranno pervenire a questo Ministero (Direzione generale dell'istruzione universitaria, Ufficio speciale I) non più tardi del 10 luglio 1963. La data di arrivo al Ministero è indicata dal bollo di archivio.

Nella domanda dovrà indicarsi con chiarezza e precisione (la domanda dovrà essere possibilmente scritta a macchina): le generalità, la data ed il luogo di nascita, la residenza, il preciso recapito che il candidato elegge agli effetti del concorso:

a quale dei concorsi intenda partecipare;
la disciplina nella quale desideri perfezionarsi;
l'Università o Istituto superiore in cui desideri compiere il perfezionamento;
se si trovi nelle condizioni previste dagli articoli 4 e 5 del presente bando;
di quali lingue estere sia a conoscenza.

Il candidato dovrà, inoltre, dichiarare sotto la sua personale responsabilità:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana e di essere equiparato, a norma di legge, ai cittadini dello Stato, in quanto italiano appartenente a Province geograficamente italiane ovvero in quanto la equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di apposito decreto;

2) di non aver riportato condanne penali, o indicare, in caso contrario, quali condanne abbia riportato.

Le domande dovranno essere firmate dal candidato: la firma sarà autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato.

Per gli impiegati statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale i candidati prestano servizio.

La domanda dovrà essere corredata dei seguenti titoli e documenti:

1) certificato delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto e in quello di laurea, da cui risulti anche la data di quest'ultimo esame;

2) almeno un lavoro a stampa o dattiloscritto, in cinque copie;

3) qualsiasi titolo o documento atto a meglio comprovare la preparazione agli studi di perfezionamento nella disciplina prescelta;

4) curriculum degli studi compiuti e programma degli studi che intende compiere, in sei copie;

5) un elenco, in sei copie, di tutti i documenti, titoli e lavori presentati per il concorso.

I titoli e documenti voluminosi potranno essere inviati al Ministero, in pacchi separati dal piego contenente la domanda ed i certificati. Tali pacchi dovranno portare (tanto sull'involucro esterno, quanto nello interno) le indicazioni del nome, cognome e indirizzo del concorrente e del concorso al quale intende prendere parte.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno dopo il giorno stabilito per la scadenza del concorso anche se presentate in tempo utile alle autorità locali o agli uffici postali o ferroviari; dopo tale data non saranno accettati altri certificati, documenti o titoli oltre quelli già presentati nè altre memorie o pubblicazioni o parte di esse o qualsiasi altro atto; e neppure sarà consentita dopo il detto termine la sostituzione di manoscritti o bozze di stampa con lavori stampati.

Art. 4.

La borsa non può essere conferita che una sola volta; in casi eccezionali e per speciali esigenze di studio o meriti del candidato, può essere confermata alla stessa persona per l'anno successivo.

Coloro che abbiano usufruito di una delle borse di perfezionamento presso Università o Istituto superiore estero conferite da questo Ministero in base al bando dell'anno precedente possono chiederne la conferma, con le modalità del presente bando, semprechè si trovino nelle condizioni di cui al primo comma dell'art. 2.

Non possono, in ogni caso, partecipare al concorso coloro che abbiano usufruito di una delle borse medesime prima dell'anno accademico 1962-63.

Pertanto nella domanda il candidato deve dichiarare se abbia oppure no goduto di altra borsa di perfezionamento all'interno per gli anni precedenti.

Art. 5.

La borsa di studio non può essere cumulata con retribuzioni di qualsiasi natura per uffici alle dipendenze dello Stato, delle Province, dei Comuni o di altri enti pubblici. I candidati debbono, pertanto, dichiarare nella domanda se prestino opera comunque retribuita presso alcuni di detti uffici. In caso affermativo, ove fossero proclamati vincitori del concorso, potranno fruire della borsa di studio soltanto se, nel periodo di godimento della borsa stessa, sia loro sospesa la corresponsione degli emolumenti mediante collocamento in aspettativa o congedo senza stipendio o altri simili provvedimenti.

Tuttavia nei riguardi degli assistenti universitari ordinari non si fa luogo alla sospensione del trattamento economico in godimento qualora essi, in relazione alla borsa e per tutta la durata, siano collocati in congedo, per motivi di studio, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 marzo 1958, n. 349.

Art. 6.

I concorsi sono giudicati da apposite Commissioni nominate su designazione della Giunta della sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Art. 7.

Al termine dei suoi lavori ogni Commissione presenterà una relazione contenente il giudizio intorno a ciascun concorrente e la graduatoria dei candidati giudicati meritevoli della borsa.

Nel loro giudizio le Commissioni terranno particolarmente conto delle attitudini dei singoli candidati a svolgere attività di carattere scientifico, quale risulterà dai titoli presentati.

Ogni membro della Commissione dispone di dieci punti: sono compresi nella graduatoria soltanto coloro che abbiano conseguito almeno 8/10 del totale dei punti di cui la Commissione dispone.

Il giudizio di merito della Commissione è insindacabile.

Art. 8.

I candidati che risultino vincitori del concorso riceveranno comunicazione diretta da questo Ministero con lettera raccomandata.

Nel termine di giorni venti dalla data dell'anzidetta comunicazione, i candidati dovranno precisare l'Università o Istituto superiore prescelto per il perfezionamento e dovranno far pervenire a questo Ministero (Direzione generale dell'istruzione universitaria, Ufficio speciale I), a pena di decadenza, il certificato o atto di nascita, oppure altro documento, in carta libera, rilasciato da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza, attestante la data ed il luogo di nascita, ai sensi del disposto dell'art. 5, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Il Ministero provvederà d'ufficio all'accertamento dei requisiti della cittadinanza italiana, della buona condotta e della assenza di precedenti penali.

Art. 9.

I titoli si restituiscono immediatamente a coloro che vengano classificati nella graduatoria dei vincitori. Agli esclusi dal concorso ed a coloro che non sono compresi nella graduatoria dei vincitori vengono restituiti dopo che sia trascorso il termine di centottanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento.

Art. 10.

Le borse sono conferite dal Ministero ai candidati compresi nella graduatoria e secondo l'ordine della graduatoria stessa, entro il numero delle borse messe a concorso.

Le borse che restino disponibili, per rinunzia dei vincitori o per altro motivo, possono essere assegnate dal Ministero ai successivi graduati idonei.

Nel caso di candidati classificati ex æquo la scelta sarà fatta con criteri stabiliti per la nomina agli impieghi statali.

Decadono dal diritto alla borsa coloro che, entro il termine fissato dal Ministero, non dichiarino di accettarla o non forniscono la indicazione definitiva dell'Istituto prescelto per il perfezionamento. Decadono altresì dal conferimento coloro che pur avendo accettato la borsa, non forniscano la prova di essersi recati nell'Istituto prescelto nei termini indicati dal Ministero.

Art. 11.

Coloro che hanno ottenuto la borsa, al compimento degli studi, debbono trasmettere al Ministero una relazione intorno alla attività scientifica da essi svolta e l'attestazione di aver seguito regolarmente il corso di studi.

Art. 12.

Il pagamento delle borse viene effettuato in due rate anticipate: la prima all'atto del conferimento e la seconda dopo aver dimostrato la frequenza per quattro mesi ai corsi dell'Istituto dove si compie il perfezionamento.

Roma, addì 1° giugno 1963

Il Ministro: GUI

(5583)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER IL PIEMONTE

Concorso nazionale per l'ideazione e la realizzazione di opere artistiche da eseguire nell'edificio sede del nuovo carcere giudiziario di Cuneo.

IL PROVVEDITORE REGIONALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534;

Viste le leggi 12 luglio 1949, n. 460 e 10 giugno 1950, n. 660;

Viste le leggi 29 luglio 1949, n. 717 e 3 marzo 1960, n. 237;

Visto il decreto provveditoriale n. 58256 in data 23 febbraio 1962, registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1962 al registro n. 1, foglio n. 316, con il quale veniva approvato il bando di concorso nazionale tra artisti italiani per l'ideazione e realizzazione di opere artistiche da eseguirsi nell'edificio sede del nuovo carcere giudiziario di Cuneo il cui progetto di 1° stralcio, dell'importo di L. 250.000.000 di cui L. 5.000.000 per opere di abbellimento ai sensi delle succitate leggi n. 717 e n. 237, era stato approvato con decreto ministeriale n. 1527 del 9 novembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 1957, registro n. 5 Lavori pubblici, foglio n. 341;

Considerato che la Commissione giudicatrice del predetto concorso non ha proceduto all'aggiudicazione dell'opera poichè l'unico concorrente non ha ottemperato alle disposizioni contenute nell'art. 3 del bando di concorso in argomento;

Ritenuta la necessità di bandire un nuovo concorso nazionale per l'ideazione e la realizzazione delle opere d'arte su accennate;

Visto il nuovo bando di concorso;

A termini della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato:

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il bando di concorso nazionale tra artisti italiani per l'ideazione e la realizzazione di opere artistiche da eseguirsi nell'edificio sede del nuovo carcere giudiziario di Cuneo.

Art. 2.

Il presente decreto con allegato bando sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Torino, addì 27 marzo 1963

Il provveditore: PLESCIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 maggio 1963
Registro n. 2, foglio n. 30

BANDO DI CONCORSO

Art. 1.

Il Provveditore regionale alle opere pubbliche per il Piemonte bandisce un concorso pubblico fra gli artisti italiani per la ideazione ed esecuzione dell'opera d'arte appresso indicata da sistemare nel cortile d'ingresso del nuovo carcere giudiziario di Cuneo.

Descrizione delle opere:

n. 1 fontana decorativa con una o più figure in materiale nobile (compreso anche il cotto) il cui tema è lasciato alla libera scelta dell'artista.

Le dimensioni dell'opera dovranno essere proporzionate allo spazio del cortile in cui l'opera stessa sarà collocata ed ai volumi degli edifici carcerari circostanti.

Il bozzetto in gesso con tema libero dovrà essere eseguito nel rapporto 1:10.

E' richiesto, inoltre, un particolare della composizione in grandezza naturale di gesso ed una esauriente relazione illustrativa dell'opera con particolare riferimento ai materiali impiegati, ai dati tecnici relativi ed alla modalità della messa in opera.

Art. 2.

Al concorso potranno partecipare gli artisti, senza altra limitazione che il possesso della cittadinanza italiana.

Qualora gli artisti si raggruppassero a collaborare per la presentazione dell'opera, dovranno delegare uno di essi a rappresentarli autorizzandolo a trattare e ad impegnarsi a nome di tutti.

Art. 3.

Ogni artista potrà concorrere con non più di un bozzetto delle dimensioni specificate nella descrizione di cui al precedente art. 1.

Ciascun bozzetto dovrà portare la seguente intestazione generale:

« Concorso per la ideazione dell'opera d'arte destinata nell'edificio sede del nuovo carcere giudiziario di Cuneo e da sistemare nel cortile d'ingresso ».

Ogni elaborato dovrà essere firmato e dovrà essere accompagnato da un'offerta di prezzo, pure firmata, redatta in carta da bollo da L. 200 la quale dovrà contenere inoltre la esplicita affermazione che è stata presa esatta cognizione, accettandole pienamente, di tutte le condizioni contenute nello schema di lettera d'impegno allegata al presente bando, ai sensi del successivo art. 8.

In detta dichiarazione si dovrà altresì affermare che il prezzo richiesto viene considerato a tutti gli effetti pienamente remunerativo di tutti gli onorari e condizioni specificati nella citata lettera d'impegno. Detto prezzo non dovrà comunque superare la somma di L. 5.000.000 (lire cinquemilioni) a disposizione dell'Amministrazione per l'esecuzione dell'opera di che trattasi.

Art. 4.

Gli elaborati dovranno pervenire a cura, spese e richio dei concorrenti, al Provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Piemonte, entro e non oltre le ore 12 del novantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il termine non sarà prorogabile.

Gli elaborati che dovessero pervenire all'indirizzo suddetto dopo trascorso il termine sopraindicato non saranno presi in esame, ma trattenuti a disposizione degli autori fino a trenta giorni dalla data di chiusura del concorso.

Decorsa detta scadenza il Provveditorato non risponderà degli elaborati non ritirati.

Art. 5.

Gli elaborati verranno esaminati e giudicati da una Commissione che sarà formata secondo le vigenti disposizioni della legge n. 717 del 29 luglio 1949, modificata dalla legge 3 marzo 1960, n. 237.

Le deliberazioni della Commissione saranno valide purchè siano presenti almeno i due terzi dei componenti.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice formerà la graduatoria degli elaborati, con esclusione di quelli ritenuti non idonei, restando precisato che l'elaborato che risulterà al primo posto sarà dichiarato vincitore.

I criteri di giudizio saranno insindacabilmente fondati sull'esame comparativo degli elementi tecnici, estetici ed artistici dei singoli bozzetti nell'intento di assicurare la migliore riuscita dell'opera.

L'artista presentatore del bozzetto vincitore si dovrà intendere compensato con l'affidamento della esecuzione dell'opera.

Ad esso verrà corrisposto, con le modalità di pagamento indicate nello schema di lettera d'impegno allegata al presente bando ai sensi del successivo art. 8, il compenso richiesto per l'esecuzione dell'opera.

Detto compenso è comprensivo di tutti gli oneri specificati nella citata lettera d'impegno.

Nessun compenso verrà corrisposto, e per nessun motivo, agli artisti presentatori dei bozzetti non vincitori.

Qualora ad insindacabile giudizio della Commissione nessuno dei bozzetti presentati sia ritenuto meritevole di realizzazione, l'Amministrazione si riserva la facoltà di provvedere a questo mediante ulteriore concorso da bandire eventualmente anche per l'esecuzione di opere diverse da quelle del presente bando.

L'esito del concorso verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 7.

I bozzetti non prescelti rimarranno di proprietà dei rispettivi autori e dovranno essere ritirati entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'esito del concorso. Trascorso tale termine l'Amministrazione non assume alcun obbligo circa la conservazione e l'integrità degli elaborati.

Quello prescelto rimarrà invece di proprietà dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

Art. 8.

Il vincitore dovrà presentare, entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'esito del concorso, il certificato di cittadinanza italiana ad attestazione del requisito richiesto dallo art. 2 del presente bando.

Ad esso sarà affidato l'incarico della esecuzione dell'opera sulla base delle condizioni indicate nello schema di lettera di impegno che è allegata al presente bando e di cui potrà essere richiesta copia all'Ufficio del genio civile di Cuneo direttamente o a mezzo di incaricato.

A richiesta, detto Ufficio invierà a mezzo di raccomandata lo schema di cui sopra, ma non risponderà di eventuali ritardi o disguidi.

Presso lo stesso Ufficio potranno essere assunte tutte le informazioni e precisazioni ritenute utili e si potranno altresì richiedere fotografie del cortile d'ingresso, ove l'opera dovrà essere posta, e planimetrie.

Art. 9.

La partecipazione al concorso impone l'accettazione incondizionata da parte dei concorrenti di tutte le condizioni stabilite nel presente bando, che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(5483)

Concorso nazionale per l'ideazione e la realizzazione di opere artistiche nella nuova sede del Politecnico di Torino.

IL PROVVEDITORE REGIONALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534;

Viste le leggi 26 ottobre 1952, n. 217 e 19 ottobre 1956, numero 1215;

Viste le leggi 29 luglio 1949, n. 717 e 3 marzo 1960, n. 237;

Visto il decreto provveditoriale n. 60387 in data 1º aprile 1963, con il quale viene approvata la perizia n. 8970 del 30 luglio 1962 redatta dall'Ufficio del genio civile di Torino riguardante le opere d'arte di abbellimento della nuova sede del Politecnico di Torino del complessivo importo di lire 35.000.000 ed impegnata la relativa somma sul capitolo di bilancio del Ministero dei lavori pubblici;

Considerato che le opere da eseguire supera la somma di lire duemilioni per cui è necessario bandire tra artisti italiani un concorso per l'ideazione e la realizzazione delle opere stesse;

Visto il relativo bando di concorso;

A termini della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il bando di concorso nazionale tra artisti italiani per la ideazione e la realizzazione di opere artistiche da eseguirsi nella nuova sede del Politecnico di Torino.

Art. 2.

Il presente decreto con allegato bando sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Torino, addì 3 aprile 1963

Il provveditore: PLESCIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 maggio 1963
Registro n. 2, *foglio n.* 31

BANDO DI CONCORSO

Art. 1.

Il Provveditore regionale alle opere pubbliche per il Piemonte bandisce un concorso pubblico fra gli artisti italiani per l'ideazione ed esecuzione dell'opera d'arte appresso indicata, da collocare al centro del cortile di onore antistante l'Aula magna del nuovo Politecnico di Torino.

Descrizione dell'opera:

n. 1 gruppo statuario in bronzo di forma e tema liberi, delle dimensioni approssimate di m. 5 x 2,50 di base e m. 4,50 di altezza.

Il gruppo statuario sarà sistemato nel cortile d'onore antistante l'Aula magna nella posizione indicata nel disegno e nelle fotografie, copia dei quali può essere richiesta all'Ufficio del genio civile di Torino.

Il bozzetto dovrà essere eseguito nel rapporto 1:5.

Art. 2.

Al concorso potranno partecipare gli artisti, senza altra limitazione che il possesso della cittadinanza italiana.

Qualora degli artisti si raggruppassero a collaborare per la presentazione dell'opera, dovranno delegare uno di essi a rappresentarli autorizzandolo a trattare e ad impegnarsi a nome di tutti.

Art. 3.

Ogni artista potrà concorrere con non più di due bozzetti delle dimensioni specificate nella descrizione di cui al precedente art. 1.

Ciascun bozzetto dovrà portare la seguente intestazione generale:

« Concorso per la ideazione delle opere d'arte destinate alla decorazione della nuova sede del Politecnico di Torino ».

Ogni elaborato dovrà essere firmato e dovrà essere accompagnato da un'offerta di prezzo, pure firmata, redatta in carta da bollo da L. 200, la quale dovrà contenere inoltre la esplicita affermazione che è stata presa esatta cognizione, accettandole pienamente, di tutte le condizioni contenute nello schema di lettera d'impegno allegata al presente bando, ai sensi del successivo art. 8.

In detta dichiarazione si dovrà altresì affermare che il prezzo richiesto viene considerato a tutti gli effetti pienamente remunerativo di tutti gli oneri e condizioni specificati nella citata lettera d'impegno. Detto prezzo non dovrà comunque superare la somma di L. 25.000.000 (venticinquemilioni) a disposizione dell'Amministrazione per l'esecuzione dell'opera di che trattasi.

Art. 4.

Gli elaborati dovranno pervenire a cura, spese e rischio dei concorrenti, al Provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Piemonte, entro e non oltre le ore 12 del centoventesimo giorno dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il termine non sarà prorogabile.

Gli elaborati che dovessero pervenire all'indirizzo suddetto dopo trascorso il termine sopraindicato non saranno presi in esame, ma trattenuti a disposizione degli autori fino a trenta giorni dalla data di chiusura del concorso.

Decorsa detta scadenza il Provveditorato non risponderà degli elaborati non ritirati.

Art. 5.

Gli elaborati verranno esaminati e giudicati da una Commissione che sarà formata secondo le vigenti disposizioni della legge n. 717 del 29 luglio 1949 modificata dalla legge 3 marzo 1960, n. 237.

Le deliberazioni della Commissione saranno valide purchè siano presenti almeno i due terzi dei componenti.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice formerà per ogni opera la graduatoria degli elaborati, con esclusione di quelli ritenuti non idonei, restando precisato che l'elaborato che risulterà al primo posto sarà dichiarato vincitore.

I criteri di giudizio saranno insindacabilmente fondati sull'esame comparativo degli elementi tecnici, estetici ed artistici dei singoli bozzetti nell'intento di assicurare la migliore riuscita dell'opera.

L'artista presentatore del bozzetto vincitore si dovrà intendere compensato con l'affidamento dell'esecuzione dell'opera.

Ad esso verrà corrisposto, con le modalità di pagamento indicate nello schema di lettera d'impegno allegata al presente bando ai sensi del successivo art. 8, il compenso richiesto per l'esecuzione dell'opera.

Detto compenso è comprensivo di tutti gli oneri specificati nella citata lettera d'impegno.

Nessun compenso verrà corrisposto, e per nessun motivo, agli artisti presentatori dei bozzetti non vincitori.

Qualora ad insindacabile giudizio della Commissione nessuno dei bozzetti presentati, per una o più opere sia ritenuto meritevole di realizzazione, l'Amministrazione si riserva la facoltà di provvedere a questo mediante ulteriore concorso da bandire eventualmente anche per l'esecuzione di opere diverse da quelle del presente bando.

L'esito del concorso verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Art. 7.

I bozzetti non prescelti rimarranno di proprietà dei rispettivi autori e dovranno essere ritirati entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'esito del concorso.

Quello prescelto rimarrà invece di proprietà dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

Art. 8.

Il vincitore dovrà presentare, entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'esito del concorso, il certificato di cittadinanza italiana ad attestazione del requisito richiesto dall'articolo 2 del presente bando.

Ad esso sarà affidato l'incarico dell'esecuzione dell'opera sulla base delle condizioni indicate nello schema di lettera d'impegno che è allegato al presente bando e di cui potrà essere richiesta copia all'Ufficio del genio civile di Torino direttamente o a mezzo di incaricato.

A richiesta, detto Ufficio invierà a mezzo di raccomandata lo schema di cui sopra, ma non risponderà di eventuali ritardi o disguidi.

Presso l'Ufficio del genio civile di Torino potranno essere assunte tutte le informazioni e precisazioni ritenute utili.

Art. 9.

La partecipazione al concorso impone l'accettazione incondizionata da parte dei concorrenti di tutte le condizioni stabilite nel presente bando, che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(5484)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a dieci posti di operaio temporaneo, indetto con decreto ministeriale 30 giugno 1960.

Si dà notizia che la dispensa n. 17 in data 27 aprile 1963 del Giornale militare ufficiale del Ministero della difesa-Esercito ha pubblicato il decreto ministeriale 20 gennaio 1963, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1963, registro n. 28, foglio n. 369, che approva la graduatoria di merito nonchè quella dei vincitori del concorso a dieci posti di operaio temporaneo, indetto con decreto ministeriale 30 giugno 1960.

(5536)

MINISTERO DELL'INTERNO

Diario delle prove scritte del concorso per esami per il conferimento di otto posti di vice aiutante in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione degli archivi di Stato.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 21 gennaio 1963, registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1963, registro n. 9 Interno, foglio n. 10, con il quale venne indetto un concorso per esami ad otto posti di vice aiutante in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione degli archivi di Stato;

Ritenuto di dover fissare la data per lo svolgimento delle prove scritte del concorso anzidetto;

Visto l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per esami per il conferimento di otto posti di vice aiutante in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione degli archivi di Stato avranno luogo in Roma, nei locali del palazzo degli Esami, via Girolamo Induno n. 2, alle ore 8,30 dei giorni 12 e 13 luglio 1963.

Roma, addì 30 maggio 1963

Il Ministro: BISORI

(5664)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Proroga per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per titoli e per esami per l'assegnazione di venticinque borse di pratica commerciale all'estero indetto con decreto ministeriale 1° aprile 1963.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 24 luglio 1942, n. 1023, relativa alla costituzione di un Fondo autonomo per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero;

Visto la legge 28 luglio 1950, n. 595, che modifica la precedente;

Vista la legge 14 febbraio 1963, n. 280, che modifica le precedenti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, n. 626, contenente norme di esecuzione alla legge 24 luglio 1942, n. 1023, modificata dalla legge 28 luglio 1950, n. 595;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1959, n. 374, recante modificazioni all'art. 1, punti 1 e 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, n. 626;

Visto il proprio decreto 1° aprile 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 9 aprile 1963, con il quale è stato indetto un concorso per titoli e per esami per l'assegnazione di venticinque borse di pratica commerciale all'estero per i seguenti Paesi: Afghanistan, Argentina, Australia (Stato del Nuovo Galles del Sud), Brasile (Stato di San Paolo), Camerun, Canadà (provincia dell'Ontario), Costa d'Avorio, Etiopia, Federazione Malese, Formosa, Giamaica, Giappone, Giordania, Guinea, Indonesia, Marocco, Messico, Pakistan, Siria, Stati Uniti d'America (Stato dell'Illinois), Sud Africa (provincia del Capo), Sudan, Trinidad e Tobago, Uruguay, Venezuela;

Riconosciuta l'opportunità di prorogare di un mese il termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso stesso, di cui all'art. 3 del citato decreto ministeriale 1° aprile 1963;

Decreta:

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per titoli e per esami per l'assegnazione di venticinque borse di pratica commerciale all'estero, indetto con decreto ministeriale 1° aprile 1963, citato nelle premesse, è prorogato all'8 luglio 1963.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 giugno 1963

Il Ministro: PRETI

(5702)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Diario delle prove scritte di esame del concorso a trentasei posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti speciale.

Le prove scritte di esame del concorso a trentasei posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti speciale, bandito con decreto ministeriale in data 11 luglio 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 13 settembre 1962, avranno luogo presso l'Accademia aeronautica di Pozzuoli (Napoli), nei sottonotati giorni:

lunedì 24 giugno 1963: prova di cultura generale;

martedì 25 giugno 1963: prova di cultura professionale.

I candidati ammessi al concorso dovranno presentarsi nella sede predetta non oltre le ore 8 di ciascun giorno, muniti dei prescritti documenti di identificazione.

(5703)

MINISTERO DELLA SANITA'

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

Diario delle prove scritte del concorso per esami a dieci posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei Servizi amministrativi e del personale dell'Istituto superiore di sanità.

Le prove scritte del pubblico concorso per esami a dieci posti di consigliere di 3ª classe in prova (coefficiente 229) nel ruolo della carriera direttiva dei Servizi amministrativi e del personale dell'Istituto superiore di sanità, di cui ai decreti ministeriali in data 17 febbraio 1962 e 2 febbraio 1963, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 30 giugno 1962 e n. 71 del 14 marzo 1963, avranno luogo in Roma presso l'Istituto medesimo, viale Regina Elena n. 299, nei giorni 5, 6 e 8 luglio 1963, alle ore 8,30.

(5686)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* — RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.